



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 74

DEL 09 febbraio 2026

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI GIUDIZIO CHE IL SIG. OMISSIS È STATO CONDANNATO A PAGARE A FAVORE DEL COMUNE DI PIANEZZA DAL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, NEL PROCEDIMENTO AVENTE RGL 5887/21 E DALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO, SEZIONE LAVORO, NEL PROCEDIMENTO AVENTE RGL 201/2023.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che in data 10.12.2021, prot. 26299, veniva notificato al Comune il ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale di Torino – Sez. Lavoro promosso dal sig. * [REDACTED] * nei confronti del Comune di Pianezza per accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità della determina n. 132 del 02.03.2021, dichiarare per effetto la riapertura e conclusione del procedimento di selezione e condannare il Comune al risarcimento del danno da perdita di chance, pari ad € 6.866,19, in caso di qualificazione patrimoniale del danno, aumentato di e 980,88 per ogni mese di mancata assunzione.

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 3 febbraio 2021, ritenuto di resistere in giudizio avverso tale ricorso, veniva autorizzata la costituzione in giudizio individuando gli avvocati del Foro di Torino, Cresta Stefano e Laura Polito, anche in via disgiunta tra di loro, per l'assistenza e la rappresentanza in giudizio al fine di difendere e sostenere la legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione comunale.

Rilevato che con sentenza n. 1590/22, pubblicata il 13/01/2023, il Tribunale di Torino respingeva la domanda del ricorrente e lo condannava al rimborso in favore del Comune delle spese di lite, liquidate in Euro 2.108,00, oltre al rimborso spese 15%, IVA, CPA e contributo se versato.

Preso atto che in data 29/04/2023 il difensore del Sig. * [REDACTED] * notificava al legale del Comune atto di appello avverso la sentenza n. 1590/2022; chiedendo l'accoglimento di tutte le conclusioni avanzate in primo grado.

Considerato che, a seguito della costituzione in giudizio dell'Ente, il procedimento si

concludeva con sentenza n. 330/2023 pubblicata in data 05/07/2023 con la quale la Corte d'Appello di Torino respingeva l'appello e condannava l'appellante a rimborsare all'Ente le spese legali liquidate in Euro 3.966,00, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA.

Ritenuta la necessità per l'Ente di affidare un incarico per recuperare le spese di giudizio a cui il sig. * [REDACTED] * è stato condannato a pagare a favore del Comune di Pianezza, nelle sentenze rese dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel procedimento avente RGL 5887/21 e dalla Corte d'appello di Torino, Sezione Lavoro, nel procedimento avente RGL 201/2023.

Considerato che a tal fine è stata richiesta la disponibilità per l'assistenza legale agli Avv.ti Stefano Cresta, Laura Polito e Alessandro Arnodo, del Foro di Torino, con studio legale in Torino, Via Principi D'Acaja n. 47, competenti in materia, i quali, con preventivo di spesa pervenuto in data 09/02/2026, dichiaravano la propria disponibilità ad assumere l'incarico.

Considerato altresì che gli Avv.ti Stefano Cresta, Laura Polito e Alessandro Arnodo, prima di procedere con il recupero forzoso mediante procedura esecutiva (sia essa mobiliare, immobiliare o presso terzi), evidenziavano la necessità di procedere ad indagini preventive finalizzate alla verifica della capienza del debitore.

Preso atto che, a tal fine, i legali prospettavano il seguente preventivo di spesa:

- per l'atto di precetto € 236,00, oltre C.P.A. (4%) ed IVA (22%), come per legge, oltre ad Euro 40,00 per spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 e così per un totale di € 339,44;
- per l'istanza ex art. 492 bis c.p.c. € 993,00, oltre alle spese forfetarie (15%), C.P.A. (4%) ed IVA (22%), come per legge, oltre ad Euro 150,00 per spese esenti ex art. 15, DPR 633/72, e così per un totale di € 1.598,91.

Ritenuto di affidare, per una preventiva analisi circa la capienza del debitore, l'incarico di assistenza agli Avv.ti Stefano Cresta, Laura Polito e Alessandro Arnodo, del Foro di Torino, con studio legale sito in Torino, via Principi D'Acaja n. 47, approvando lo schema di disciplinare di incarico professionale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, pertanto, necessario impegnare la spesa di € 1.938,35, imputandola ai fondi del codice 01|02|1|103 - cap. 124/0 del redigendo bilancio 2026/2028, esercizio 2026, fatta salva la possibilità di integrare l'impegno qualora gli adempimenti che si rendessero necessari fossero maggiori rispetto a quelli valutabili allo stato attuale.

Preso atto che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31/12/2025, è stato differito al 28/02/2026 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 ed è stato autorizzato, per il medesimo periodo, l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

Il suddetto comma prevede che, nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento, esclusa l'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D. Lgs. 267/2000, e gli enti possono impegnare esclusivamente spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti partite di giro, lavori pubblici o interventi aventi caratteristica di somma urgenza.

Il 5° comma del predetto articolo precisa che, sempre in esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno

precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato.

Sono escluse da tali limiti le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Dato atto che è in fase di predisposizione il bilancio dell'ente e che lo stesso verrà approvato nei termini differiti del 28 febbraio p.v..

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Vice Segretario Generale, in forza del Decreto Sindacale n. 3 del 07/01/2026, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di affidare agli Avv.ti Stefano Cresta, Laura Polito e Alessandro Arnodo, del Foro di Torino, con studio legale sito in Torino, via Principi D'Acaja n. 47, l'incarico di assistenza legale.
3. Di approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
4. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.938,35, con la seguente imputazione contabile, dando atto che la stessa è compatibile con le limitazioni stabilite dall'art. 163, 3° e 5° comma, del D. Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio:

Anno	Codice di Bilancio	Cap	Descrizione	Importo
2026	01 02 1 103 01.3 1030211006	124/0	PARERI LEGALI	€ 1.938,35

5. Di dare atto che è fatta salva la possibilità di integrare l'impegno, qualora gli adempimenti che si rendessero necessari fossero maggiori rispetto a quelli valutabili allo stato attuale.
6. Di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
7. Di dare atto che per la liquidazione del compenso si provvederà ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità, con apposito atto successivo.
8. Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – il presente provvedimento in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016.
10. Di omettere la pubblicazione, nella copia del presente atto da destinare alla pubblicazione all'albo pretorio, dei dati degli interessati per il principio della minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018.
11. A norma dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Gianluca Guardabascio, quale Vice Segretario Generale.

Pianezza, 09 febbraio 2026

IL RESPONSABILE DI SETTORE
GUARDABASCIO Gianluca
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*

*Istruttore della determina: AMEDEO SONIA
Proposta di determina n° 1 del 09/02/2026*